SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2008, n. **202**.

Regolamento recante i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («legge finanziaria 2007»*)*, che autorizza un contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2008, per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment;

Visti i commi 1004, 1005, 1006 e 1007 dell'articolo 1 della citata legge, i quali forniscono ulteriori indicazioni sulla destinazione delle risorse di cui al predetto comma 1003 nonché sulle modalità del loro utilizzo;

Considerato che il comma 1003 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, ai fini di cui al comma medesimo e, pertanto, allo scopo di consentire l'assegnazione delle risorse in esso previste;

Considerata la necessità di emanare il decreto di cui al predetto comma 1003, allo scopo di definire i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, per le anzidette finalità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che gli elementi indicatori da prendere in considerazione per l'individuazione di un hub portuale di interesse nazionale, ai predetti fini, debbano essere riferiti, per valori relativi ad un triennio, ai volumi delle principali categorie di merci movimentate, al numero di contenitori imbarcati e sbarcati nonché alla disponibilità di adeguate infrastrutture ed aree al servizio dei traffici nazionali ed internazionali, alla sussistenza di servizi di trasporto marittimo di feederaggio, nonché alla disponibilità di connessioni con strutture logistiche di lavorazione della merce;

Ritenuto opportuno fare riferimento, per l'individuazione del valore degli indicatori di carattere quantitativo, ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero, in mancanza di questi, ai dati rilevati dalle autorità portuali, per i porti ricompresi nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di dette autorità, ovvero a quelli rilevati dalle competenti autorità marittime;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;

Considerato che la predetta Conferenza permanente ha espresso parere favorevole, alla duplice condizione che, nel provvedimento, sia evitato ogni riferimento alla qualificazione del porto hub e sia previsto che il quantitativo complessivo di merce imbarcata per l'estero e sbarcata in provenienza da porti esteri non inferiore a 10 milioni di tonnellate, quale valore medio annuale dell'ultimo triennio, possa costituire indicatore alternativo a quello del numero medio annuo di contenitori (espresso in twenty feet equivalent unit-teu) imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non inferiore a 500.000, fermi restando gli altri elementi indicatori;

Ritenuto di non accogliere la richiesta emendativa della predetta Conferenza permanente con riguardo alla seconda condizione di cui al precedente Considerato, in quanto detta richiesta ne snaturerebbe la finalità, non potendosi prefigurare, i criteri e le caratteristiche degli hub portuali, prescindendo da un indicatore, quale quello relativo alla movimentazione dei contenitori (articolo 1, comma 1, lettera *b*), che è essenziale per tale tipologia di porti;

Considerato che, nel provvedimento, non è presente alcun riferimento alla qualificazione del porto hub e, pertanto, anche tale richiesta non risulta suscettibile di accoglimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 16941 del 20 ottobre 2008;

ADOTTA
il presente regolamento:

Art. 1.

1. Agli esclusivi fini di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli indicatori quantitativi, strutturali e funzionali per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale ammissibili ai relativi contributi, sono i seguenti:

a) volume complessivo del traffico medio annuo di merci imbarcate e sbarcate, negli ultimi tre anni, non inferiore a 20 milioni di tonnellate;

b) numero medio annuo di contenitori (espresso in twenty feet equivalent unit-teu) imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non inferiore a 500.000;

c) disponibilità di banchine o punti di ormeggio idonei all'accosto di naviglio specializzato per il trasporto di merci in colli e di merci alla rinfusa, solide e liquide,

in servizio su rotte nazionali ed internazionali, in misura adeguata ai volumi di traffico di cui agli indicatori individuati alle lettere *a)* e *b)*;

d) disponibilità di spazi e di strutture a terra per la sosta ed il deposito delle merci in colli e delle merci alla rinfusa o liquide, in misura adeguata ai volumi di traffico di cui agli indicatori individuati alle lettere *a)*e *b)*;

e) sussistenza o avviata realizzazione, in prossimità del porto ed in collegamento con esso, di strutture logistiche di lavorazione della merce e disponibilità di servizi di trasporto marittimo di feederaggio in partenza dal porto.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono hub portuali di interesse nazionale i porti marittimi che dispongono degli indicatori di cui al medesimo comma 1.

3. Per l'individuazione del valore degli indicatori quantitativi di cui al comma 1, si fa riferimento ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo triennio o, in mancanza di questi, ai dati rilevati dalle autorità portuali, per i porti ricompresi nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di dette autorità, ovvero a quelli rilevati dalle competenti autorità marittime.

Art. 2.

1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli indicatori di cui all'articolo 1 sono soggetti a revisione, se eventuali modifiche nella struttura o nel funzionamento del mercato dei trasporti marittimi o nelle caratteristiche e modalità di operatività dei porti fanno emergere la necessità di tale revisione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 271

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

Si riporta il testo del comma 1003 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.».

Si riporta il testo del comma 1004 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.».

Si riporta il testo del comma 1005 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate, Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.».

Si riporta il testo del comma 1006 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.».

Si riporta il testo del comma 1007 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie d competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati da Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

Per il comma 1003 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si veda note alle premesse.

08G0227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Giulio Signò, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidene del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Giulio Signo' nato il 29 agosto 1958 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che il titolo presentato dal sig. Giulio Signo' è identico ad altri titoli esaminati nella Conferenza dei servizi del 20 ottobre 2008 rilasciati nella Repubblica di San Marino sui quali l'amministrazione si è già pronunciata con proprio decreto;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Giulio Signo', nato a Lainate (Milano) il 29 agosto 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Giulio Signo' è autorizzato ad esercitare il Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A09975

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Federico Politi, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Conisiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidene del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatrore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Federico Politi nato il 24 dicembre 1988 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 20 ottobre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Federico Politi con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Federico Politi;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Federico Politi, nato a Pistoia il 24 dicembre 1988 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Federico Politi è autorizzato ad esercitare il Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A09976

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Andrew Cheetham, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Andrew Cheetham nato il 28 luglio 1975 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 16 maggio 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20 ottobre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Andrew Cheetham con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Gran Bretagna dal sig. Andrew Cheetham.

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 16 maggio 2008 dal sig. Andrew Cheetham, nato a Stoke on Trent il 28 luglio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Andrew Cheetham è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A09977

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Greta Andreoli, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Greta Andreoli nata il 15 settembre 1983 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Consderato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20 ottobre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dalla sig.ra Greta Andreoli con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dalla sig.ra Greta Andreoli.

Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Iltitolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dalla sig.ra Greta Andreoli nata a Gavardo (Brescia) il 15 settembre 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italiadella professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Greta Andreoli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A09978

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Nicolò Giusta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Nicolò Giusta nato il 2 marzo 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20 ottobre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Nicolò Giusta con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Nicolò Giusta;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine, conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Nicolò Giusta, nato a Mondovì (Cuneo) il 2 marzo 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Nicolò Giusta è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A09979

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Marco Maestroni, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Marco Maestroni nato il 19 novembre 1988 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20 ottobre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Marco Maestroni con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Marco Maestroni;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Marco Maestroni, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 19 novembre 1988 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Marco Maestroni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A09980

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Riccardo Stacchini, di titolo professionale, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Riccardo Stacchini nato il 29 ottobre 1965 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 20 ottobre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Riccardo Stacchini con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Riccardo Stacchini;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Riccardo Sacchini, nato a Borgomaggiore (Repubblica di San Marino) il 29 ottobre 2008 è riconosciuto l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Riccardo Stacchini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A09981

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2008.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 1° dicembre 2008, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 112130, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 110943 del 28 novembre 2008 con il quale si è provveduto, in data 1° dicembre 2008, all'emissione di una sedicesima tranche dei B.T.P. 5,25% 1° febbraio 2002 - 1° agosto 2017 da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Vista la nota n. 1315610 dell'11 dicembre 2008 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato a questa direzione II di aver provveduto agli adempimenti di competenza previsti dal citato decreto ministeriale n. 110943 del 28 novembre 2008;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 28 dicembre 2007, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione della sedicesima tranche di BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 2.104.300.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 106,99 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 3,75% 15 giugno 2009 cod. IT0004085244 per nominali euro 461.146.000,00 al prezzo di euro 100,690;

CCT T.V. 1° luglio 2009 cod. IT0003219711 per nominali euro 323.540.000,00 al prezzo di euro 100,030;

CCT T.V. 1° novembre 2012 cod. IT0003993158 per nominali euro 773.534.000,00 al prezzo di euro 95,850;

BTP €i 15 settembre 2017 cod. IT0004085210 per nominali euro 794.241.000,00 al prezzo di euro 90,900.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 1° dicembre 2008 (regolamento 4 dicembre 2008), è la seguente:

Titolo emesso	importo nominale in circolazione
BTP 5,25% 01.02.2002/01.08.2017 (IT0003242747)	21.269.000,00
Titoli riaquistati	
BTP 3,75% 15.06.2006/2009 (IT0004085244)	16.943.474.000,00
CCT T.V. 01.01.2002/01.07.2009 (IT0003219711)	11.484.766.000,00
CCT T.V. 01.11.2005/2012 (IT0003993158)	14.283.113.000,00
BTP €i 15.03.2006/15.09.2017 (IT0004085210)	11.921.259.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09984

DECRETO 22 dicembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 2 gennaio 2009, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 179 giorni con scadenza 30 giugno 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 10.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 dicembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo

decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A10049

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2008.

Classificazione quale statale della S.S. 612 variante esterna all'abitato di Verla e della S.S. 45 -*bis* variante esterna all'abitato di Cadine e contestuale declassificazione a provinciale e comunale dei tratti sottesi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Considerato che in ragione della suddetta deroga non è necessario acquisire preventivamente al provvedimento di declassificazione i predetti pareri di cui al comma 2 dell'art. 4 medesimo;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/1999 citato, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/1998, e successivi provvedimenti attuattivi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;

Considerato altresì che tale deroga all'applicazione della citata disciplina alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente disciplina prevista dal nuovo codice della strada in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in qualità di ente proprietario in concessione delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Viste le note n. 5169/07 - S106 CaR del 6 marzo 2008 e n. 7366/08 - S106 CaR del 2 aprile 2008, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale n. S.S. 45-*bis* della nuova variante all'abitato di Cadine e contestualmente la declassificazione di diritto del vecchio tracciato, in parte a comunale ed in parte a provinciale, in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;

Vista la nota n. 5188/07 - S106 CaR del 6 marzo 2008, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale n. S.S. 612 della nuova variante all'abitato di Verla e contestualmente la declassificazione di diritto a strada comunale del vecchio tracciato in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;

Visto il voto n. 62/08 reso nell'adunanza del 25 settembre 2008, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione - ha espresso il parere «che la variante esterna all'abitato di Verla afferente alla S.S. 612 e la variante esterna all'abitato di Cadine afferente la S.S. 45-*bis* possano, ognuna essere classificata "statale"»;

Decreta:

Art. 1.

La strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Cadine i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 148,500 ed il Km. 150,530 della S.S. 45-*bis*, è classificata statale, quale variante al tratto corrispondente della stessa S.S. 45-*bis*.

Art. 2.

Il tratto della S.S. 45-*bis* sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e consegnato al comune di Trento per il tratto dal Km. 148,500 al Km. 149,850 ed alla Provincia di Trento per il tratto dal Km. 149,850 al Km. 150,530 in qualità di relitto stradale.

Art. 3.

La strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Verla i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 6,000 ed il Km. 7,500 della S.S. 612, è classificata statale quale variante al tratto corrispondente della stessa S.S. 612.

Art. 4.

Il tratto della S.S. 612-*bis* sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e consegnato al comune di Giovo per il tratto dal Km. 6,000 al Km. 7,500.

Art. 5.

La S.S. 45-*bis* e la S.S. 612 conservano inalterati i capisaldi di itinerario.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A09955

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 novembre 2008.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 25 luglio 2008, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2007, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari al 2%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo fisso a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo ordinario di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo fisso di cui all'art. 11 della medesima legge;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, da € 6.832.880,99 a € 6.969.538,61.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2007, in € 1.032.914,00.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A09962

DECRETO 13 novembre 2008.

Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Identificazione, per il 2008, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;

Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;

Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;

Visto l'art. 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;

Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;

Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;

Visto il decreto 31 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'anno 2007;

Vista la legge dicembre 2007, n. 247 recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Considerato, nelle more dell'attuazione delle deleghe previste dalla citata legge 247 del 2007, di dover, comunque, adempiere a quanto disposto dall'art. 54 comma 1, lettera *e)*del decreto legislativo 276 del 2003;

Considerati i dati Istat, rilevazione delle forze di lavoro media 2007, e i dati Eurostat sul tasso di disoccupazione per gli anni 2005, 2006, 2007;

Decreta:

Art. 1.

Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2008 in tutte le regioni e province autonome.

Art. 2.

Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera *f)* del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate per l'anno 2008 nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

Roma, 13 novembre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 170

08A09991

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Calle Rodriguez Abram, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Calle Rodriguez Abram ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciado en enfermeria» conseguito nell'anno 2003, presso la «Universidad Mayor de San Andrés» di La Paz (Bolivia) dal sig. Calle Rodriguez Abram nato a La Paz (Bolivia) il giorno 14 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Calle Rodriguez Abram è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09964

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Reque Zurita Magaly, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Reque Zurita Magaly ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito nell'anno 2002, presso la «Universidad Catolica Boliviana San Pablo» di Cochabamba (Bolivia) dalla sig.ra Reque Zurita Magaly nata a Cochabamba (Bolivia) il giorno 18 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Reque Zurita Magaly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09965

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Elenka Mateeva Gyoreva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 dicembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elenka Mateeva Gyoreva, nata a Shumen (Bulgaria) il giorno 25 giugno 1952, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Диплома Лекар conseguito in data 12 dicembre 1977 con il n. 271 presso l'Accademia di medicina di Sofia di Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 7 dicembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elenka Mateeva Gyoreva nata a Shumen (Bulgaria) il giorno 25 giugno 1952, di cittadinanza bulgara, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Анестезиология и реанимация conseguito in data 2 giugno 1983 con il n. 25191 presso Accademia di medicina di Sofia - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Диплома Лекар conseguito in data 12 dicembre 1977 con il n. 271 presso l'Accademia di medicina di Sofia - Bulgaria, dalla sig.ra Elenka Mateeva Gyoreva, nata a Shumen (Bulgaria) il giorno 25 giugno 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Elenka Mateeva Gyoreva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Анестезиология и реанимация conseguito presso l'Accademia di medicina di Sofia - Bulgaria, in data 2 giugno 1983 con il n. 25191 dalla sig.ra Elenka Mateeva Gyoreva, nata a Shumen (Bulgaria) il giorno 25 giugno 1952, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 4.

La sig.ra Elenka Mateeva Gyoreva, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09966

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Dimitrov Borislav Dimitrov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Dimitrov Borislav Dimitrov, nato a Stara Zagora (Bulgaria) il giorno 25 settembre 1966, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Магистър лекар rilasciato in data 5 luglio 1999 con il n. 2131 dalla

Università di Tracia - Facoltà di medicina della città di Stara Zagora - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Магистър лекар rilasciato dalla Università di Tracia - Facoltà di medicina della città di Stara Zagora - Bulgaria, in data 5 luglio 1999 con il n. 2131 al sig. Dimitrov Borislav Dimitrov, nato a Stara Zagora (Bulgaria) il giorno 25 settembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Dimitrov Borislav Dimitrov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09967

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Vadakkemuriyil Johny Renju, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Vadakkemuriyil Johny Renju ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la «Gangothri School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Vadakkemuriyil Johny Renju, nato a Pala.-Kerala. (India) il giorno 4 aprile 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Vadakkemuriyil Johny Renju è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09951

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Sigy, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paul Sigy ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2002 presso la «School of Nursing, Samaritan Hospital» di Kizhakkambalam (India) dalla sig.ra Paul Sigy, nata a Chenkara-Kerala (India) il giorno 24 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Paul Sigy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09952

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra De Freitas Jucilene, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Freitas Jucilene ha chiesto il ricoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2008 presso la Faculdade União Das Américas di Foz do Iguaçu (PR-Brasile) dalla sig.ra De Freitas Jucilene, nata a Foz do Iguaçu (PR-Brasile) il giorno 15 marzo 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra De Freitas Jucilene è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09950

DECRETO 3 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Leonardo Pedrosa Simoes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Leonardo Pedrosa Simoes, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Bacharel em Fisioterapia» rilasciato nell'anno 2007 dalla «Universidade Presidente Antonio Carlos UNIPAC» situata in Barbacena (Brasile), al sig. Leonardo Pedrosa Simoes, nato a Belo Horizonte (Brasile) il 29 novembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il sig. Leonardo Pedrosa Simoes è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09982

DECRETO 4 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Anca Irina Leahu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anca Irina Leahu nata a Satu Mare (Romania) il giorno 18 febbraio 1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licentă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea medicinā generalā» rilasciato dall'Universitatea din Oradea-Romania, in data 16 gennaio 2004 con il n. 12299 della Universitatea din Oradea - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di diploma de Licentă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea medicinā generalā rilasciato dall'Universitatea din Oradea - Romania, in data 16 gennaio 2004 con il n. 12299 alla sig.ra Anca Irina Leahu, nata a Satu Mare (Romania) il giorno 18 febbraio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Anca Irina Leahu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, dalle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09983

DECRETO 12 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Ilieva Kovacheva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena Ilieva Kovacheva , cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo «Diploma za vishe obrazovanie – kinesiterapeuta» conseguito nell'anno 2005 presso l'Università «N. Rilski» di Blagoevgrad (Bulgaria), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diploma za vishe obrazovanie - kinesiterapeuta», conseguito nell'anno 2005 presso l'Università «N. Rilski» di Blagoevgrad (Bulgaria) dalla sig.ra Elena Ilieva Kovacheva, nata a Sandanski (Bulgaria) il 6 agosto 1979 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09988

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2008.

Modifica ed integrazione del decreto 21 dicembre 2006, recante «Disciplina del regime di condizionalità della PAC».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 20, 103, 123 punti 6 e 10 e l'Art. 129 paragrafo 2 lettera *c)*;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante «disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286 recante «modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005»;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni integrative del regime di condizionalità, introducendo il rispetto della norma per il mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative, come stabilito dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalità per l'annualità 2009, al fine di armonizzarli con le disposizioni del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato ed integrato dal decreto 18 ottobre 2007 n. 13286;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 13 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al decreto 21 dicembre 2006

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Elenco degli atti e delle norme)*. — 1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e agli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/03, e successive modifiche e integrazioni, le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti:

- per l'anno 2008 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato A del decreto 18 ottobre 2007 ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato B del decreto 18 ottobre 2007;

- per l'anno 2009 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008, per l'anno 2010 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009 e per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le

regioni e province autonome stesse ed, eventualmente, con gli organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.

3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola:

- per l'anno 2008 gli impegni indicati negli allegati A e B del decreto 18 ottobre 2007;

- per l'anno 2009 e le annualità successive gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

4. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 3 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti, delle indennità di cui all'art. 36, lettera *a)*, punti da *i)*a *v)* e lettera *b)* punti *i)*, *iv)* e *v)*, del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo come definite ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dall'art. 55, paragrafi *a)* e *b)* del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera *b)*;

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili al pagamento diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) pascolo permanente come definito ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

d) oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

e) qualsiasi superficie agricola di una azienda beneficiaria di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 nonché qualsiasi superficie aziendale beneficiaria delle indennità di cui all'art. 36, lettera *a)*, punti da *i)* a *v)* e lettera *b)* punti *i)*, *iv)* e *v)*, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

f) vigneti, come individuati ai sensi dell'Art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

5. Ogni beneficiario di pagamenti diretti o delle indennità di cui all'art. 36, lettera *a)*, punti da *i)*a *v)* e lettera *b)* punti *i)*, *iv)* e *v)*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, è tenuto a rispettare gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali così come definite dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 1, ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi:

- i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore;

- i casi disciplinati dalle buone pratiche agricole applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agricole.

6. Fatto salvo l'art. 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche e integrazioni, nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.».

2. L'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 è sostituito dal seguente:

«Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con propri provvedimenti da emanare entro il 30 aprile di ciascuna annualità di applicazione del regime di condizionalità, sentite le regioni, le province autonome e il Comitato di cui all'art. 6, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.».

3. L'allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, è integralmente sostituito dall'allegato A al presente decreto.

4. L'allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, è integralmente sostituito dall'allegato B al presente decreto.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286 recante «modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005» tranne gli allegati A e B del decreto 18 ottobre 2007 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui agli allegati A e B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Roma, 24 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 168

ALLEGATO *A*

ALLEGATO 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541

Elenco «A» dei Criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005 a norma dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/2003

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, articolo 4 (paragrafi 1, 2, 4), Articoli 5, 7, 8

Recepimento)

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992), e successive modifiche ed integrazioni, art. 1 e seguenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, e successive modifiche.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2005).

Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170, supplemento ordinario n. 167 del 24 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)» (*Gazzetta Uficiale* n. 258 del 6 novembre 2007), e successive modificazioni.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 e 2 nonché gli «obblighi e divieti» elencati all'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

Recepimento)

Articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale« (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96), e successive modifiche e integrazioni.

Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Recepimento)

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5

Recepimento)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (*Gazzetta Uficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 96), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74, lettera *pp)*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di «zone vulnerabili»;

Articolo 92, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A - III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle regioni.

Decreto ministeriale 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (Supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1999).

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Supplemento ordinario n. 120 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006).

Le regioni e province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, individuano sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto 7 aprile 2006.

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)

Recepimento)

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992), e successive modifiche e integrazioni, articoli 1 e seguenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (*Gazzetta Uficiale* n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, e successive modifiche.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 26 marzo 2008 recante «Primo Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE» (*Gazzetta Uficiale* n. 103 del 3 maggio 2008).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (*Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005).

Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170, supplemento ordinario n. 167 del 24 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)» (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007).

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Regolamento (CE) n. 21/2004 e dalla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali».(*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1996, n. 138).

Decreto ministeriale 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2007, n. 148).

Ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008 recante «norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni».

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal regolamento (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 (abrogato dal Regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Articoli 6 e 8.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 «regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini» (*Gazzetta Uficiale* 6 febbraio 2001, n. 30).

Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina« (*Gazzetta Uficiale* 26 marzo 2002, n. 72) come modificato dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 2005, n. 237) a sua volta modificato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (*Gazzetta Uficiale* del 29 marzo 2007, n. 74).

Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-regioni recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento ordinario n. 166 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2005)».

Legge della provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995, e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 16 maggio 1995).

Legge della regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante «Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole».

Legge della regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 «Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane».

Atto A8-*bis* - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (*Gazzetta Ufficiale* L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento)

Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005 recante «indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004» (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2005).

Elenco «B» dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006 a norma dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3

Recepimento)

Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 «Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, supplemento ordinaio n. 60).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (*Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2001, n. 165 supplemento ordinario).

Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (*Gazzetta Uficiale* 5 febbraio 2003, n. 29, supplemento ordinario n. 18).

Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (*Gazzetta Uficiale* n. 265 del 12 novembre 2002).

Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 179).

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articoli 3, 4, 5 (+ 5 *a)*) e 7.

Recepimento)

Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della salute (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004).

Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal decreto legislativo n. 232 del 9 novembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007), «Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n .336», e successive modifiche e integrazioni.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.

Art. 4, paragrafo 1, e parte «A» dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004).

Art. 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004).

Art. 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell'8 febbraio 2005).

Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante «rintracciabilità e scadenza del latte fresco» (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004).

Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante «linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005).

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005).

Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2007).

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3

Recepimento)

Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica» (*Gazzetta Uficiale* n. 258 del 6 novembre 2006, supplemento ordinario n. 210).

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3

Recepimento)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla «Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» (*Gazzetta Uficiale* n. 115 del 10 luglio 1996, supplemento ordinario n. 115).

Ordinanza 12 luglio 2008 - Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. (*Gazzetta Uficiale* n. 148 del 26 giugno 2008, supplemento ordinario).

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3

Recepimento)

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2003, supplemento ordinario n. 138).

Elenco «C» dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 a norma dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4

Recepimento)

Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1998 - rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1999.

Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2006).

Atto C17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1.

Recepimento)

Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 534 - Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2004.

Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4

Recepimento)

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 - *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302, e successive modifiche e integrazioni.

Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 - *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2001.

ALLEGATO *B*

ALLEGATO 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541

Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (Art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03 e Allegato IV)

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee.

Norma 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.

Norma 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere *a)*e *b)* del comma 4 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1) per le superfici investite a riso;

2) nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone spe-

ciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

3) interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Norma 2.2: Avvicendamento delle colture.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *a)* comma 4, art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome specificano, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

1) monosuccessione di riso;

2) dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3) eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.

Norma 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera *a)*: Superfici di cui alla lettera *e)*, comma 4, art. 2 del presente decreto; per l'impegno di cui alla successiva lettera *b)* superfici di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 4, art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;

b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di «tempera» *)*e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera *a)*, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, proprietà fisiche dei terreni e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme;

in riferimento all'impegno di cui alla lettera *a)* le caratteristiche della rete di sgrondo;

in riferimento all'impegno di cui alla lettera *b)* l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazioni del terreno.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di «tempera»*)* e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera *a)*

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

2. In presenza di drenaggio sotterraneo.

3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat.

Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti *a), b)* e *c)*:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata ogni anno;

l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente, o regimi adeguati alternativi al pascolamento, per le superfici a pascolo permanente non rientranti nella tipologia di cui al precedente trattino;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno *a)* e all'impegno *c)* ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

con riferimento all'impegno *b)*, gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:

per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a centocinquanta giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;

per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a centoventi giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere *a)*e *b)*e, per l'impegno di cui alla lettera *b)* un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno *a)*, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, lettera *c)*art. 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno *a)*, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5) lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6) a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno *b)*, sono ammesse, le seguenti pratiche:

7) idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;

b) impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

c) è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere *a)* e *b)*, non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

Norma 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative.

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera *a)*: Superfici di cui alle lettere *d)* ed *f)*, comma 4, art. 2 del presente decreto; per l'impegno di cui alla successiva lettera *b)* Superfici di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

b) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti con riferimento all'impegno di cui alla lettera *a)*:

l'eventuale intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e per forme di allevamento degli impianti viticoli ed olivicoli;

la frequenza della potatura.

per gli oliveti:

la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;

la spollonatura degli olivi;

per i vigneti:

la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, entro il 30 maggio di ciascun anno, per la potatura invernale del vigneto, e almeno una volta ogni tre anni per l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Relativamente all'impegno di cui alla lettera *b)*

l'indicazione dei provvedimenti regionali relativi al divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede per gli oliveti: il divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante e la spollonatura degli olivi; per i vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, o da specifiche leggi regionali vigenti.

2. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *e)* del comma 4 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera *c)*.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere *b)*, *c)* e *d)* della presente norma.

A norma dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera *a)* è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera *b)* sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

08A09989

DECRETO 23 dicembre 2008.

Revoca dell'autorizzazione a «Ecosystem International Certificazioni Srl» in Lecce, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera *c)* e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui, dal 1° gennaio 2009, gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2002, n. 91736, con il quale «Ecosystem International Certificazioni Srl» con sede in Lecce, via Monte San Michele 49, è stato autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)*e *b)* o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Considerato che l'organismo di controllo «Ecosystem International Certificazioni Srl», con sede in Lecce in Via Monte San Michele n. 49, ha presentato al Sincert richiesta di accreditamento alla norma EN 45011 ed avviato la relativa procedura per l'ottenimento dell'accreditamento stesso;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo e della certificazione come «da agricoltura biologica» delle produzioni agroalimentari degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo, nelle more del completamento dell'*iter* dell'accreditamento;

Decreta:

Art. 1.

A «Ecosystem International Certificazioni Srl», con sede in Lecce in via Monte San Michele n. 49, è revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 18 luglio 2002, n. 91736, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«Ecosystem International Certificazioni Srl» non potrà rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-ECS» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l' *iter* di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «Ecosystem International Certificazioni Srl» potrà proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, effettuerà, fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'organismo di controllo «Ecosystem International Certificazioni Srl» potrà mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attività di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Ecosystem International Certificazioni Srl», è consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilità dei controlli nel detto periodo è attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La società «Ecosystem International Certificazioni Srl» è tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità:

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attività e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attività esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: SERINO

08A10065

DECRETO 23 dicembre 2008.

Revoca dell'autorizzazione alla «Sidel S.p.A.», in Bologna, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera *c)* e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui, dal 1° gennaio 2009, gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 con il quale «Sidel S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n. 34/2, è stato autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Considerato che l'organismo di controllo «Sidel S.p.a.», con sede in Bologna in via Larga n. 34/2, ha presentato al SINCERT richiesta di accreditamento alla norma EN 45011 ed avviato la relativa procedura per l'ottenimento dell'accreditamento stesso;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo e della certificazione come «da agricoltura biologica» delle produzioni agroalimentari degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo, nelle more del completamento dell'*iter* dell'accreditamento;

Decreta:

Art. 1.

A «Sidel S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n. 34/2, è revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 31 dicembre 2003, n. 120541, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«Sidel S.p.a.» non potrà rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-SDL» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l' *iter* di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «Sidel S.p.a.» potrà proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, effettuerà, fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'organismo di controllo «Sidel S.p.a.» potrà mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attività di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Sidel S.p.a.», è consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilità dei controlli nel detto periodo è attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La società «Sidel S.p.a.» è tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità:

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attività e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attività esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: SERINO

08A10066

DECRETO 23 dicembre 2008.

Revoca dell'autorizzazione alla «ANCCP Srl», in Milano, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera *c)* e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui, dal 1° gennaio 2009, gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 con il quale «ANCCP Srl», con sede in Milano, via Rambon n. 11, è stato autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Considerato che l'organismo di controllo «ANCCP Srl», con sede in Milano, in via Rambon n. 11, ha presentato al SINCERT richiesta di accreditamento alla norma EN 45011 ed avviato la relativa procedura per l'ottenimento dell'accreditamento stesso;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo e della certificazione come «da agricoltura biologica» delle produzioni agroalimentari degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo, nelle more del completamento dell'*iter* dell'accreditamento;

Decreta:

Art. 1.

A «ANCCP Srl», con sede in Milano, via Rambon n. 11, è revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 31 dicembre 2003, n. 120541, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo

di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«ANCCP Srl» non potrà rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-ANC» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l'*iter* di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «ANCCP Srl» potrà proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, effettuerà, fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'organismo di controllo «ANCCP Srl» potrà mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attività di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «ANCCP Srl», è consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilità dei controlli nel detto periodo è attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La società «ANCCP Srl» è tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità:

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attività e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attività esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: SERINO

08A10067

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione del decreto 2 agosto 2006 di ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1367/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 30 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie "Wireless" che, in particolare indicava per il finanziamento delle proposte progettuali, afferenti alle cinque tematiche ivi indicate, risorse pari a 11 milioni di euro, di cui 1,650 Meuro destinate al finanziamento dei progetti afferenti al tema 5 riservato ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto ministeriale n. 593/2000, rientranti nei parametri dimensionali di PMI ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 1639/Ric. del 2 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2006, con il quale è stato ammesso agli interventi, tra gli altri, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella relativa scheda di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del provvedimento stesso, il progetto n. 10069/WIR - tema 5, dal titolo «Dati voce video su connessione continua wireless multimodale», presentato da «EDM informatica S.r.l.» e «HDT Team S.r.l.»;

Vista la nota dell'8 gennaio 2007, integrata successivamente dalla nota del 19 febbraio 2007, prot. MUR n. 1733 del 26 febbraio 2007, con la quale è pervenuta la rinuncia del proponente «HDT Team S.r.l.» alla titolarità del progetto e all'esecuzione delle attività progettuali, e la disponibilità da parte della «EDM informatica S.r.l.» a svolgere le attività progettuali facenti capo alla suddetta «HDT Team S.r.l.»;

Vista la nota del 15 gennaio 2008, prot. MUR del 23 gennaio 2008, n. 471, con la quale «EDM informatica S.r.l.», a seguito della rinuncia sopra citata, ha richiesto una rimodulazione delle attività progettuali di ricerca e formazione, la riallocazione delle risorse, la variazione della data di inizio del progetto di ricerca, dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2008, e del progetto di formazione, dal 1° luglio 2006 al 1° luglio 2008;

Acquisiti gli esiti dei supplementi istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 17 settembre 2008 in merito alle variazioni proposte e sopra descritte;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi nelle spese bensì una riduzione dei costi ammissibili per attività di ricerca che pertanto risultano essere pari a euro 507.650,00 anziché euro 571.740,00 e una conseguente riduzione del finanziamento da euro 561.433,00, di cui euro 313.959,50 in contributo nella spesa e euro 247.473,50 in credito agevolato, anziché euro 621.514,50, di cui euro 342.264,00 in contributo nella spesa e euro 279.250,50 in credito agevolato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1639/Ric. del 2 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1639/Ric. del 2 agosto 2006, il progetto 10069/WIR — tema 5, è ammesso al finanziamento con la titolarità attribuita a «EDM informatica S.r.l.» nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che annulla e sostituisce la scheda di cui all'allegato 2 del citato decreto direttoriale n. 1639/Ric., relativa al progetto n. 10069/WIR.

Art. 2.

Le economie finanziarie conseguenti alle variazioni di cui al presente decreto e che ammontano ad un importo pari a euro 60.081,50 di cui euro 28.304,50 di contributo nella spesa e euro 31.777,00 di credito agevolato andranno a rideterminare l'ammontare delle risorse indicate all'art. 3 del D.D. n. 1639/Ric. del 2 agosto 2006.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1639/Ric. del 2 agosto 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 • Protocollo N. 10069/WIR

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10069/W del 05/11/2004
- Tema 5 - Sistemi, servizi, applicazioni ICT nel settore delle tecnologie Wireless
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Dati Voce Video su connessione continua wireless multimodale

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/01/2008

  Durata Mesi: 20
- Progetto di Formazione

  Titolo: Dati Voce Video su connessione continua wireless multimodale

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/07/2008

  Durata Mesi: 15
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  EDM INFORMATICA S.R.L.
  TORINO (TO)

• Costo Totale ammesso	Euro	614.870,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	320.620,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	187.030,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	107.220,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 260.620,00	€ 187.030,00	€ 447.650,00	€ 81.620,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 25.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 320.620,00	€ 187.030,00	€ 507.650,00	€ 107.220,00

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 • Protocollo N. 10069/WIR

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	313.959,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	206.739,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	107.220,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	247.473,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	247.473,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto per EDM Informatica S.r.l. è subordinata alle seguenti condizioni:
1) impegno da parte della CAP S.p.A. ad informare tempestivamente INTESA SANPAOLO e il MIUR per le determinazioni di competenza nel caso in cui la quota di capitale sociale della EDM informatica S.r.l. in possesso della CAP S.p.A. dovesse ridursi al di sotto del 51%.
2) impegno del socio CAP S.p.A. a sostenere finanziariamente la richiedente fino alla erogazione a saldo delle agevolazioni concesse.

08A10007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2008.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società «Telecom Italia S.p.a.» ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 351/08/CONS. (Deliberazione n. 718/08/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 dicembre 2008;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002 L 108;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* n. 103 del 3 maggio 2008 (di seguito, «il regolamento»);

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 2008 (di seguito, «il regolamento in materia di procedure sanzionatorie»);

Vista la proposta preliminare di impegni del 19 giugno 2008 che la società Telecom Italia S.p.a. ha presentato, ai sensi della legge n. 248/2006, con riferimento ai procedimenti avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, nonché ai procedimenti sanzionatori di cui agli atti di contestazione n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 62/07/DIT, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT («Proposta preliminare»);

Vista la delibera n. 351/08/CONS di «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/2006 dalla società Telecom Italia» del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008;

Vista la proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.a. nella sua versione definitiva il 24 luglio 2008 con riferimento ai procedimenti avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, e ai procedimenti di cui alle contestazioni n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 29 luglio 2008;

Vista la delibera n. 445/08/CONS di «Pubblicazione della proposta definitiva di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.a. ai sensi della legge n. 248/2006», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 29 luglio 2008;

Viste le osservazioni presentate dai terzi interessati nell'ambito della consultazione pubblica di cui all'art. 4 del regolamento, conclusasi in data 29 settembre 2008;

Viste le controdeduzioni di Telecom Italia pervenute in data 29 ottobre 2008;

Vista la nuova versione della Proposta di Impegni modificata rispetto a quella del 24 luglio 2008 e presentata, unitamente alle controdeduzioni, in data 29 ottobre 2008 («Nuova Proposta di impegni»);

Vista la delibera n. 542/08/CONS «Procedimento di valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge 248/2006 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008;

Vista la delibera n. 208/07/CONS di «Avvio di una consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2007 e la relativa sintesi dei risultati pubblicata sul sito web dell'Autorità;

Vista la delibera n. 626/07/CONS di avvio del procedimento relativo alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari atte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007;

Vista la delibera n. 133/08/CONS di avvio del procedimento relativo ai mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2008;

Vista la delibera n. 145/08/CONS di avvio del procedimento relativo ai mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2008;

Vista la delibera n. 183/08/CONS di avvio del procedimento relativo al mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi de-

gli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 184/08/CONS di avvio del procedimento relativo al mercato n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE e al mercato n. 14 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008;

Visti gli atti dei procedimenti sanzionatori avviati con contestazioni nn. 4/07/DIR, 1/08/DIR, 2/08/DIR, 62/07/DIT, 63/07/DIT, 2/08/DIT, 3/08/DIT e 7/08/DIT;

Vista la lettera del 27 novembre 2008 con la quale codesta Autorità ha invitato Telecom Italia S.p.a. ad emendare la Nuova Proposta di impegni nelle parti e nei termini indicati nella suddetta lettera;

Vista la proposta di Impegni presentata da Telecom Italia in data 5 dicembre 2008 (proposta finale);

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

I. LA PROPOSTA DI IMPEGNI.

1. In data 19 giugno 2008, Telecom Italia S.p.A. (Telecom Italia) ha presentato, ai sensi della legge n. 248/2006, una proposta preliminare di impegni con riferimento sia ai procedimenti aventi natura regolamentare avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, sia ai procedimenti aventi natura sanzionatoria avviati con le delibere n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 62/07/DIT, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT (Proposta preliminare).

2. Nelle intenzioni di Telecom Italia, la suddetta proposta - tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera 208/07/CONS e dell'avvio dei procedimenti di analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa di cui alla delibera 626/7/CONS - mira ad integrare e rafforzare le disposizioni della delibera n. 152/02/CONS in materia di parità di trattamento, al fine di promuovere una maggiore concorrenza nei mercati dell'accesso su rete fissa, nonché nei mercati a questi correlati.

3. La proposta è altresì volta ad eliminare sia i presupposti, sia le conseguenze dei comportamenti contestati dall'Autorità nei procedimenti sanzionatori sopra menzionati. In particolare l'Autorità ha contestato a Telecom Italia: *i)* di avere consentito a tecnici di rete di svolgere attività di commercializzazione/vendita dei servizi di ADSL ai propri clienti, in violazione dell'art. 2 della delibera n. 152/02/CONS e dell'art. 8 della delibera n. 4/06/CONS, in materia di parità di trattamento (atto di contestazione n. 4/07/DIR); *ii)* di avere omesso di predisporre tutte le misure organizzative, sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, idonee a mantenere separate le unità organizzative preposte alla gestione della rete da quelle preposte alla vendita dei servizi finali, in violazione dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera n. 152/02/CONS (atto di contestazione n. 1/08/DIR); *iii)* di avere disattivato, in 242 casi, per l'anno 2005 e per il primo trimestre dell'anno 2006, il servizio di carrier pre-selection con Wind Telecomunicazioni S.p.a. in mancanza di conforme richiesta dei clienti interessati in violazione dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 4/03/CIR ed inoltre di avere effettuato, in 1368 casi, la predetta disattivazione in mancanza delle comunicazioni richieste dai commi 1 e 5 dell'art. 3 della delibera n. 4/03/CIR (atto di contestazione n. 2/08/DIR); *iv)* l'attivazione di servizi non richiesti, in relazione all'allegato *A*, art. 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS (atto di contestazione n. 63/07/DIT); *v)*alcune ipotesi di disattivazione del servizio di carrier pre-selection, in relazione agli articoli 22 e 23 della delibera n. 417/06/CONS (atti di contestazione nn. 2/08/DIT e 7/08/DIT); *vi)* l'attivazione di servizi ADSL non richiesti, in relazione all'art. 5, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP (atto di contestazione n. 3/08/DIT).

4. In data 25 giugno 2008, con delibera n. 351/08/CONS, l'Autorità ha avviato il procedimento volto alla valutazione di tale proposta ed ha sospeso – ai sensi dell'art. 2, comma 5, del regolamento – i termini dei procedimenti elencati al punto 1. La delibera n. 351/08/CONS ha stabilito, inoltre, che l'istruttoria sulla proposta di impegni in questione dovesse svolgersi integralmente e ad ogni effetto nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS, avendo quest'ultimo natura regolamentare, nonché un oggetto più ampio rispetto a quello degli altri procedimenti interessati.

5. In data 24 luglio 2008, Telecom Italia ha presentato la propria proposta definitiva di impegni (Proposta definitiva) – di cui all'art. 3 del Regolamento – con riferimento ai procedimenti avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, ed ai procedimenti n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT. In particolare, la Proposta definitiva di Telecom Italia prevede, in sintesi, quanto segue:

i) *Premessa: Open Access ed i Servizi SPM.*

6. Telecom Italia istituisce una nuova funzione aziendale denominata Open Access il cui compito principale è la gestione, la pianificazione, lo sviluppo e la razionalizzazione della rete di accesso. Telecom Italia specifica che la funzione Open Access non costituisce materia degli Impegni e che i servizi oggetto degli Impegni sono i c.d. servizi «SPM» (Significativo Potere di Mercato) di accesso, ossia i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa che devono essere forniti a condizioni regolamentate in esito alle analisi dei mercati all'ingrosso ed al dettaglio.

ii) *Gruppo di impegni n. 1: istituzione di un nuovo processo di delivery e di un nuovo sistema di gestione dei clienti wholesale.*

7. Telecom Italia si impegna ad allestire un nuovo processo di delivery unitario, supportato dal sistema c.d. «a

coda unica» (1) volto al superamento delle procedure basate sul c.d. «processo a perdita»(2) , nonché un nuovo sistema di Customer Relationship Management per il mercato wholesale («Sistema CRM Wholesale»), che gestirà, sul piano tecnico e commerciale, i rapporti con gli operatori alternativi (Operatori od anche OLO).

iii) *Gruppo di impegni n. 2 (sistema di incentivi e Codice Comportamentale per il personale di Open Access).*

8. Telecom Italia si impegna ad introdurre un sistema di incentivi e di premi per il management di Open Access legato alla parità di trattamento interna-esterna, alla qualità, la sicurezza e la performance della rete di accesso ed alla soddisfazione di tutti gli utenti finali. Telecom Italia si impegna anche ad adottare uno specifico codice di condotta per il personale di Open Access (Codice Comportamentale), che stabilirà regole e procedure idonee ad assicurare il rispetto degli impegni e degli obblighi regolamentari gravanti su Telecom Italia.

iv) *Gruppo di impegni n. 3 (monitoraggio delle performance).*

9. Telecom Italia si impegna ad introdurre un «Sistema di Monitoraggio» delle prestazioni di Open Access, il quale fornirà indicazioni circa *i)* i livelli qualitativi dei servizi SPM, tramite il confronto tra determinati key performance indicator (KPI) e key performance objectives (KPO) che saranno definiti da Telecom Italia di concerto con l'Autorità ed *ii)* il rispetto della parità di trattamento, attraverso il confronto tra i KPI relativi alle attività di produzione dei servizi destinati agli Operatori ed i KPI relativi alle medesime attività destinate alle divisioni commerciali di Telecom Italia. (3)

v) *Gruppo di impegni n. 4 (garanzie di trasparenza e sistema di monitoraggio).*

10. Telecom Italia si impegna a predisporre un report trimestrale che riassume i risultati delle rilevazioni mensili dei KPI di Open Access da inviare all'Organo di vigilanza di cui al gruppo di impegni n. 7, nonché un rapporto semestrale ed uno annuale che riassumono i risultati conseguiti nei periodi precedenti, da comunicare all'Organo di vigilanza, all'Autorità ed, attraverso la loro pubblicazione sul portale dedicato, agli Operatori.

(1) Il sistema a coda unica prevede che, in caso di saturazione delle risorse, le richieste di servizi provenienti dagli Operatori e da Telecom Italia confluiranno in un'unica lista d'attesa e saranno soddisfatte, con un grado di priorità dipendente esclusivamente dall'ordine temporale di ricevimento, quando le risorse necessarie per la produzione del servizio diventino nuovamente disponibili.

(2) Il processo che, in caso di saturazione delle risorse, prevede l'emissione di segnalazioni di scarto nei confronti dei richiedenti, i quali – attualmente – debbono risottomettere la richiesta, perdendo così la priorità acquisita. I relativi sistemi saranno sostituiti con quelli del sistema a coda unica.

(3) I KPI si riferiscono alle seguenti aree: i) processi di delivery; ii) processi di assurance; iii) disponibilità della rete; iv) disponibilità dei sistemi di gestione ed assistenza wholesale.

vi) *Gruppo di impegni nn. 5 e 6 (trasparenza dei Piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete fissa di accesso).*

11. Telecom Italia si impegna a comunicare all'Autorità, all'Organo di vigilanza ed agli Operatori i «Piani Tecnici per la Qualità della Rete», nonché i loro avanzamenti, al fine di garantire che tutti clienti finali possano godere dei benefici prodotti dagli interventi previsti. Telecom Italia si impegna a comunicare ai medesimi soggetti i propri «Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete», affinché gli Operatori conoscano in anticipo l'evoluzione della rete fissa di accesso al fine della programmazione delle attività e degli investimenti. Telecom Italia, comunque si riserva la possibilità di apportare variazioni ad entrambi i Piani.

vii) *Gruppo di impegni n. 7 (Organo di Vigilanza).*

12. Telecom Italia si impegna ad istituire un Organo di vigilanza sulla corretta attuazione degli impegni, composto da cinque membri indipendenti, di cui due designati dall'Autorità e tre dal Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia. I componenti dell'Organo, il cui mandato triennale può essere rinnovato una sola volta, devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. Le decisioni dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta, purché almeno uno dei membri designati dall'Autorità abbia espresso voto favorevole.

viii) *Gruppo di impegni n. 8 (divieto di vendita da parte dei tecnici di rete e programmi di formazione delle forze di vendita).*

13. Telecom Italia si impegna ad includere nel Codice di condotta il divieto, rivolto a tutto il personale Open Access che opera nella produzione di servizi SPM, di svolgere attività di vendita presso clienti finali. Telecom Italia si impegna a condurre campagne informative volte a illustrare il divieto di vendita ai tecnici di rete di Open Access e al personale commerciale delle funzioni retail.

ix) *Gruppo di impegni n. 9 (obbligo di segnalazione dell'attivazione di servizi non richiesti).*

14. Tramite Open Access, Telecom Italia si impegna a segnalare all'Organo di vigilanza le eventuali doglianze in merito ad attivazioni non richieste, portate all'attenzione dei tecnici di rete di Open Access dai clienti finali.

x) *Gruppo di impegni n. 10 (obblighi di notifica per la disattivazione dei servizi* CPS).

15. Telecom Italia si impegna a cessare la procedura di disattivazione dei servizi di CPS al momento in cui l'OLO comunica una dichiarazione di KO per ripensamento del cliente, anche nel caso in cui sia successivamente accertata e segnalata una diversa volontà dell'utente da parte delle divisioni commerciali di Telecom Italia.

xi) *Altre disposizioni.*

16. La Proposta di Impegni prevede che Telecom Italia e l'Autorità potranno introdurre di comune accordo modifiche agli Impegni nel rispetto della normativa vigente e che – decorsi cinque anni dalla loro approvazione – l'Autorità, su istanza di Telecom Italia, potrà avviare un procedimento di modifica o revoca degli impegni, qualora ciò dovesse rendersi opportuno in relazione al mutato contesto competitivo o regolamentare. Inoltre, gli Impegni cesseranno di avere efficacia, qualora Telecom non detenga SMP in alcuno dei mercati all'ingrosso per l'accesso alla rete fissa (attuali mercati nn. 4, 5 e 6 della Raccomandazione n. 2007/879/CE). Diversamente, i soli Impegni nn. 1, 3, 4 cesseranno di avere efficacia limitatamente a specifici mercati per i quali Telecom non risulti più in possesso di SMP o limitatamente a determinate tipologie di servizio per le quali Telecom non sia più soggetta ad obblighi regolamentari in materia di accesso ed interconnessione. Infine, la Proposta prevede che i servizi di rete di accesso non SPM a mezzo di fibra ottica non sono oggetto degli Impegni.

II. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

17. In data 29 luglio 2008, con delibera n. 445/08/CONS, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web la Proposta definitiva di Impegni invitando – come previsto dall'art. 4 del regolamento – i terzi interessati a fare pervenire le proprie osservazioni al riguardo.

18. La consultazione pubblica si è conclusa il 29 settembre 2008. Il giorno successivo, sono stati pubblicati sul sito web dell'Autorità i contributi di tutti i soggetti che hanno presentato le proprie osservazioni entro i termini previsti, ovvero: l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. e Mediaset S.p.A.

19. I suddetti contributi denotano toni prevalentemente critici rispetto alla Proposta di Telecom Italia, e suggeriscono, nella maggior parte dei casi, il rigetto della Proposta da parte dell'Autorità o, comunque, una sua radicale revisione.

20. In generale, la quasi totalità dei partecipanti alla consultazione pubblica ha rilevato che gli Impegni costituirebbero misure irrilevanti, inefficaci e generiche, quindi inadeguate a risolvere le criticità individuate dall'Autorità nella delibera n. 208/07/CONS. I partecipanti hanno altresì rilevato che gli Impegni rappresenterebbero una riproposizione, a volte in forma attenuata, di obblighi di carattere regolamentare già imposti a Telecom Italia dal quadro normativo e regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche.

21. Con riferimento alla creazione della divisione Open Access, i partecipanti hanno rilevato che la stessa – che peraltro non costituisce esplicitamente oggetto degli Impegni – non appare in grado di fornire maggiori garanzie in materia di parità di trattamento, a causa della dipendenza di quest'ultima dal resto di Telecom Italia e dell'assenza di un'interfaccia unica per Operatori e TI Retail. Gli Operatori, infatti, non si interfacciano ad Open Access direttamente – come invece accade per la divisione TI Retail – ma attraverso TI Wholesale. In tal senso, la maggior parte degli intervenuti propone una forma più forte di separazione della rete di accesso dell'incumbent.

22. I partecipanti hanno rimarcato inoltre che gli Impegni non riguardano la rete in fibra ottica ed escludono anche servizi, come la co-locazione, attualmente inclusi nel listino.

23. I partecipanti hanno altresì rilevato che gli Impegni non possono costituire uno strumento per la deregolamentazione dei mercati retail dell'accesso, che può avvenire unicamente in esito alle analisi di mercato; gli Impegni devono pertanto essere intesi come complementari e non sostitutivi rispetto alla regolamentazione vigente.

24. Con riferimento ai singoli gruppi di impegni, di seguito si propone una sintesi delle maggiori criticità evidenziate dai partecipanti alla consultazione pubblica, nonché delle proposte di integrazione formulate dagli stessi.

a) Gruppo di impegni n. 1 (Nuovo processo di delivery e servizio di gestione dei clienti wholesale). Il c.d. processo di delivery a Coda Unica si applicherebbe unicamente ai servizi su linee non attive che rappresentano la minoranza dei servizi richiesti e pertanto non potrebbe che avere un effetto marginale sui processi in esame.

b) Gruppo di impegni n. 2 (sistema di incentivi e Codice Comportamentale per il personale di Open Access). Il Codice Comportamentale appare avere contenuti vaghi ed essere limitato al solo personale di Open Access, laddove sarebbe necessario estenderlo anche al personale di TI Wholesale e darne maggiore pubblicità sia all'interno dell'azienda, sia all'esterno.

c) Gruppo di impegni n. 3 (monitoraggio performance). Le integrazioni rispetto agli obblighi derivanti dalla delibera n. 152/02/CONS – attualmente in capo a Telecom Italia – risulterebbero di portata minore. Inoltre, il processo di monitoraggio coprirebbe solo una parte del processo di fornitura di servizi di accesso wholesale. I KPI ed i KPO dovrebbero essere inoltre concordati con gli Operatori.

d) Gruppo di impegni n. 4 (trasparenza nel sistema di monitoraggio). La trasparenza del sistema di monitoraggio non appare sufficiente e sembra necessario che i report siano pubblicati con maggiore frequenza, rispetto a quanto proposto da Telecom Italia.

e) Gruppo di impegni nn. 5 e 6 (trasparenza dei piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete fissa di accesso). La comunicazione di tali piani non costituisce garanzia di maggiore trasparenza e di riduzione delle asimmetrie informative, sia perché la loro attuazione non è obbligatoria da parte Telecom Italia, sia perché – non essendo previsto un adeguato sistema di chinese walls – la stessa potrebbe comunicare i piani tecnici alle proprie divisioni in anticipo rispetto ai concorrenti. Inoltre, i contenuti delle comunicazioni non sono chiaramente specificati e dovrebbero essere estesi alle reti NGN (Next Generation Network).

f) Gruppo di impegni n. 7 (Organismo di Vigilanza). L'organo non fornisce adeguate garanzie di indipendenza, in quanto la maggioranza dei membri – tre su cinque – è

nominata da Telecom Italia. Pertanto, bisognerebbe prevedere che la maggioranza dei membri dell'organo venga nominata dall'Autorità e che l'organo sia dotato di poteri sanzionatori ed ispettivi. Le riunioni dovrebbero essere più frequenti e le procedure più chiare e semplici.

g) Gruppo di impegni n. 8 (divieto di vendita da parte dei tecnici di rete). Tale misura sarebbe già prevista ed il suo rispetto appare di difficile verifica, in mancanza di un adeguato sistema di controllo. Il divieto dovrebbe essere esteso a tutto il personale di Telecom Italia, anche quello che opera occasionalmente nella produzione dei servizi di accesso, quale ad esempio quello in outsourcing ed alle dipendenze di aziende esterne.

h) Gruppo di impegni n. 9 (obbligo di segnalazione dell'attivazione di servizi non richiesti). Anche in questo caso, si tratterebbe di una misura di difficile verifica in mancanza di un adeguato sistema di controllo.

i) Gruppo di impegni n. 10 (obblighi di notifica per la disattivazione di servizi *CPS)*. La misura non costituirebbe integrazione rispetto a quanto già previsto dalla regolamentazione vigente.

III. LA NUOVA PROPOSTA DI IMPEGNI.

25. In data 29 ottobre 2008, Telecom Italia ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni avanzate da soggetti terzi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento, formulando, contestualmente, una nuova versione della Proposta di Impegni (Nuova Proposta di Impegni), contenente alcune modifiche ed integrazioni rispetto alla precedente. Tali modifiche ed integrazioni sono volte a recepire le osservazioni avanzate dai soggetti terzi nell'ambito della consultazione pubblica, con riferimento a quelle considerate ragionevoli da Telecom Italia. Di seguito, si illustrano brevemente i principali elementi di novità in relazione ai singoli gruppi di impegni.

i) *Gruppo di impegni n. 1 (Nuovo processo di delivery e servizio di gestione dei clienti wholesale).*

26. La Nuova Proposta di Impegni prevede la realizzazione di un nuovo processo di delivery per la gestione dei rapporti con i clienti interni ed esterni, l'introduzione di nuove piattaforme informatiche e l'evoluzione di alcune piattaforme informatiche già esistenti, nonché nuove modalità per la gestione dei servizi di co-locazione, aggiuntive rispetto alle attuali, che sarebbero in grado di velocizzare, in caso di saturazione delle risorse, le attività di analisi volte al reperimento delle nuove risorse.

27. In particolare, la nuova formulazione degli impegni chiarisce che il nuovo processo di delivery proposto da Telecom Italia prevede che le attività di attivazione, cessazione, variazione e migrazione di tutti i servizi SPM oggetto degli Impegni, vengano gestite mediante un processo che non distingue gli ordinativi di lavoro provenienti dagli Operatori da quelli provenienti da Telecom Italia Retail.

28. Il nuovo processo, inoltre, prevede che gli ordinativi siano trattati con grado di priorità dipendente dall'ordine temporale di ricevimento (first come first served) e siano organizzati in una serie di code differenziate in funzione: *i)* della tipologia di servizio; *ii)* del livello di qualità prescelto al momento dell'ordinativo e *iii)* della complessità tecnica degli interventi correlati.

29. Vi saranno, quindi, code differenziate per ciascuna tipologia di servizio SPM, nel cui ambito confluiranno sia gli ordini degli Operatori, sia gli ordini di Telecom Italia Retail. Per ciascuna tipologia di servizio, saranno poi definite tante code quante sono le caratteristiche qualitative legate all'espletamento del servizio stesso. Infine, gli ordinativi che presentano caratteristiche di complessità tecnica — tali da rappresentare un ostacolo alle procedure di gestione standard — saranno isolati e trattati con una procedura *ad hoc*, in modo da non bloccare l'espletamento di tutti gli altri ordinativi che non presentano difficoltà tecniche o di gestione di rilievo.

30. Qualora, nell'ambito del processo di delivery sopra descritto, l'Operatore richieda un servizio per il quale Telecom Italia verifichi la non disponibilità della rete, l'Operatore potrà chiedere di isolare l'ordinativo nell'ambito di una lista d'attesa a coda unica – basata sulle risorse piuttosto che sui servizi – in cui confluiranno gli ordinativi relativi a tutti i servizi SPM, sia degli Operatori, sia di Telecom Italia Retail.(4)

31. Nella Nuova Proposta Telecom Italia, si impegna, inoltre, alla realizzazione di un nuovo sistema di customer relationship management wholesale (CRM wholesale), per la gestione tecnica e commerciale dei rapporti tra gli Operatori e la funzione Telecom Italia Wholesale, relativi alle attività di fornitura dei servizi SPM e della co-locazione. Il sistema integrerà in un unico ambiente informatico i sistemi tecnico commerciali denominati "Pitagora", che attualmente gestiscono, mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche differenti, l'interazione tra la funzione Telecom Italia Wholesale e la Rete per le attività di provisioning ed assurance dei servizi offerti agli Operatori da Telecom Italia Wholesale.

32. Nell'ambito della Nuova Proposta di Impegni, Teecom Italia prevede la realizzazione di un nuovo portale wholesale. Il portale wholesale è un sistema già esistente che costituisce il sistema mediante il quale gli Operatori possono colloquiare con Telecom Italia Wholesale, inviando gli ordini di fornitura di servizi e le richieste di assistenza tecnica. Il nuovo portale wholesale integrerà, quindi, le attuali funzioni del portale wholesale con quelle del Sistema CRM Wholesale previsto dal Nuovo Processo di delivery.

33. Il sistema CRM wholesale ed il portale wholesale garantiscono agli Operatori l'analisi di prevendita, ossia la possibilità di conoscere on line la disponibilità delle risorse necessarie alla stipula del contratto con il cliente finale, ed il supporto al delivery che agevola l'interazione tra Open Access e gli Operatori nel coordinamento delle attività di delivery, garantendo il tracciamento degli ordinativi. È - inoltre - prevista una funzione di data warehouse KO, che raccoglierà le statistiche relative alle causali di rifiuto degli ordinativi di servizi SPM inviati

(4) Nell'ambito dei servizi SPM che rientrano nel perimentro di Open Access, possono essere offerti su linea non attiva i seguenti servizi: WLR (wholesale line rental) su linea non attiva, ULL (unbundling del local loop) su linea non attiva, ULL dati su linea non attiva, bitstream asimmetrico naked, bitstream simmetrico, circuito terminating.

agli Operatori almeno nei 2 anni precedenti. Tale funzionalità, già prevista nella precedente Proposta di Impegni, è stata rafforzata mediante la dotazione di un sistema di strumenti di reportistica e di analisi statistica che consentirà agli Operatori di effettuare analisi sistematiche delle causali di scarto. Tramite il nuovo portale wholesale, si accederà ad una reporting assurance con la quale gli Operatori potranno analizzare i livelli qualitativi delle attività di assurance dei servizi SPM. Tale funzionalità, introdotta *ex novo* nella Nuova Proposta di Impegni consentirà agli Operatori un monitoraggio più accurato delle motivazioni di guasto.

34. La Nuova Proposta di Impegni prevede anche il supporto ai servizi di co-locazione mediante l'accesso alla nuova banca dati on line denominata "DB disponibilità spazi", che fornirà informazioni sugli spazi disponibili per Operatori nelle aree delle centrali Telecom dedicate a Telecom Italia stessa. Tale database si aggiunge al data base già previsto dalla normativa vigente denominato "DB Co-Locazione", che contiene informazioni sugli spazi disponibili nelle sale degli Operatori allestite nelle centrali Telecom Italia. A queste banche dati, si affiancherà la "banca dati Studi di Fattibilità", che fornirà il supporto informativo necessario alla realizzazione di progetti di particolare complessità permettendo, contestualmente, il monitoraggio di tali progetti.

35. È prevista, infine, l'istituzione di un tavolo tecnico tra gli operatori e Telecom Italia per analizzare congiuntamente le modalità ed i criteri attuativi del nuovo processo di delivery.

ii) *Gruppo di impegni n. 2 (sistema di incentivi e codice comportamentale per il personale di Open Access e Telecom Italia Wholesale).*

36. La Nuova Proposta di Impegni prevede l'estensione al management della funzione Telecom Italia Wholesale del sistema di premi ed incentivi previsto per il management di Open Access, nonché l'estensione al personale ed al management di Telecom Italia Wholesale del Codice di condotta previsto per il personale ed il management di Open Access.

iii) *Gruppo di impegni n. 3 (monitoraggio performance per servizi* SPM).

37. La Nuova Proposta chiarisce che il Sistema di monitoraggio consentirà di misurare, oltre alle prestazioni di Open Access, le attività delle funzioni aziendali TI Network e TI Information Technology, nell'ambito della fornitura dei Servizi SPM. Più specificamente, le attività di TI Network e TI Information Technology saranno monitorate nella misura in cui contribuiscono ai processi produttivi di Open Access. Lo specifico contributo della funzione Wholesale potrà, invece, essere individuato, per differenza, dal confronto con i dati forniti da Telecom Italia ai sensi della Delibera n. 152/02/CONS.

38. La Nuova Proposta, inoltre, prevede l'istituzione di un ulteriore tavolo tecnico tra gli Operatori e Telecom Italia, volto a verificare congiuntamente la possibilità di ampliare la gamma degli indicatori (i cosiddetti KPI e *KPO)* previsti nell'attuale proposta.

iv*) Gruppo di impegni n. 4 (trasparenza nel sistema di monitoraggio).*

39. La Nuova Proposta di Impegni prevede l'istituzione da parte di Telecom Italia di un'apposita funzione aziendale che avrà la responsabilità della predisposizione del sistema di monitoraggio, nonché della redazione delle relazioni periodiche rivolte all'Organo di Vigilanza, all'Autorità e agli Operatori.

40. La Nuova Proposta, inoltre, modifica la periodicità di rilevazione, redazione e comunicazione all'Organo di Vigilanza ed all'Autorità dei report contenenti l'andamento dei KPI e dei report previsti dalla delibera n. 152/02/CONS. In particolare, la rilevazione e la comunicazione all'Organo di Vigilanza dei KPI e degli indicatori previsti dalla delibera n. 152/02/CONS divengono mensili anziché trimestrali, mentre la comunicazione all'Autorità diviene trimestrale anziché semestrale.

v*) Gruppo di impegni n. 5 e 6 (trasparenza dei Piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete fissa di accesso).*

41. Nella Nuova Proposta di Impegni, Telecom Italia ha tenuto conto di alcune delle indicazioni pervenute dagli Operatori, integrando gli Impegni al fine di specificare il livello di dettaglio minimo delle informazioni incluse nei Programmi Trimestrali per la Qualità e lo Sviluppo della rete fissa di accesso (descrizione del tipo di attività, numero degli interventi previsti nel trimestre, programma temporale e suddivisione territoriale degli interventi, anche a livello di area di centrale).

42. Inoltre, in relazione a progetti di particolare rilievo, Telecom Italia si impegna a fornire informazioni sugli interventi previsti con una cadenza temporale inferiore al trimestre ed adatta alle circostanze del caso concreto, da definirsi di volta in volta con gli Operatori interessati.

vi) *Gruppo di impegni n. 7 (Organismo di Vigilanza).*

43. La Nuova Proposta di Impegni attribuisce all'Autorità il potere di designare tre, anziché due, membri dell'Organismo di Vigilanza, il cui mandato, a differenza della proposta precedente, non potrà essere rinnovato. Inoltre, viene precisato che i componenti dell'Organo di vigilanza non potranno - nel corso del mandato e nell'anno successivo alla sua scadenza - : *i)* far parte del management o del personale di Telecom Italia, di Operatori di telecomunicazioni o televisivi e/o *ii)*intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione con tali soggetti.

44. Inoltre, Telecom Italia si impegna a definire, di concerto con l'Autorità, un regolamento che disciplini il funzionamento e le procedure dell'Organo di Vigilanza.

vii) *Gruppi di impegni n. 8, 9, 10 (divieto di vendita da parte delle forze di rete e programmi di formazione delle forze di vendita, obbligo di segnalazione dell'attivazione di servizi non richiesti e obblighi di notifica per la disattivazione dei servizi* CPS).

45. In relazione ai Gruppi di impegni n. 8, 9, 10, la Nuova Proposta di Impegni non introduce alcuna variazione rispetto alla precedente versione del 24 luglio 2008.

viii) *Altre disposizioni.*

46. Da ultimo, in relazione ai punti n. 11, 12 e 13 (variazioni, scadenza, e limitazione dell'efficacia e modulazione degli effetti degli impegni), la Nuova Proposta di Impegni prevede che, a seguito di cambiamenti dell'assetto organizzativo e/o gestionale della rete di accesso, ulteriori rispetto a quelli previsti dagli Impegni, Telecom Italia possa avanzare all'Autorità una richiesta di modifica e/o revoca, anche parziale, degli obblighi che l'Autorità, qualora lo ritenga necessario od opportuno, potrà approvare.

IV. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI.

47. Nella riunione di Consiglio del 26 novembre 2008, l'Autorità ha innanzitutto valutato che la Nuova Proposta di Impegni presenta numerosi miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. In tal senso, si è osservato che la Nuova Proposta fornisce risposte a diversi degli aspetti critici rilevati nell'ambito della consultazione pubblica nazionale. In particolare, si è rilevato quanto segue.

48. In relazione al gruppo di Impegni n. 1, la Nuova Proposta chiarisce che il nuovo processo di delivery riguarda tutte le linee e non è limitato alle sole linee non attive, per le quali è possibile, in caso di non disponibilità delle risorse, accedere ad una coda first come first served basata sulle risorse e non sui servizi. L'estensione, poi del Codice Comportamentale anche al management ed ai dipendenti di Telecom Italia Wholesale, permetterebbe di superare le criticità, segnalate in fase di market test, circa la mancanza di garanzie di riservatezza degli addetti al CRM wholesale. Infine, la Nuova proposta prevede strumenti atti a fornire maggiori garanzie di non discriminazione nella fornitura dei servizi di co-locazione.

49. In relazione al Gruppo di Impegni n. 2, l'estensione del meccanismo di incentivi al management della divisione Telecom Italia Wholesale, così come la già richiamata estensione del Codice Comportamentale al management ed al personale della stessa divisione, permettono di minimizzare le asimmetrie esistenti fra le divisioni retail di Telecom Italia e gli Operatori, derivanti dal fatto che queste ultime, a differenza delle prime, si interfacciano ad Open Acces tramite la divisione Telecom Italia Wholesale.

50. In relazione ai gruppi di impegni nn. 3 e 4, il meccanismo di KPI e KPO formulato da Telecom Italia nella Nuova Proposta, congiuntamente a quello già posto in capo a Telecom Italia in esito alla delibera 152/02/CONS, permettono di monitorare ogni segmento in cui si divide il processo di fornitura dei servizi di accesso, e quindi di rilevare anche il tempo di trasmissione degli ordinativi dalla divisione Telecom Italia Wholesale alla divisione Open Access, fornendo ulteriori strumenti di verifica della non discriminazione fra le divisioni retail di Telecom Italia e gli Operatori. La maggiore periodicità di rilevazione e di comunicazione dei rapporti, nonché l'istituzione del tavolo tecnico con gli Operatori richiamato al punto 38, forniscono ulteriore efficacia alle misure già previste in materia di trasparenza e non discriminazione.

51. Similmente, in relazione ai gruppi di Impegni nn. 5 e 6, la più puntuale descrizione degli interventi previsti nell'ambito dei Programmi Trimestrali per la Qualità e lo Sviluppo della rete fissa di accesso e la maggiore periodicità degli stessi offrono ulteriori garanzie di parità di trattamento tra le funzioni commerciali di Telecom Italia e gli altri Operatori.

52. In relazione al Gruppo di Impegni n. 7, l'incremento del numero dei membri nominati dall'Autorità – che nei Nuovi Impegni costituiscono la maggioranza – e della periodicità delle riunioni viene incontro a molte delle osservazioni formulate dagli Operatori in sede di market test e garantisce una maggiore indipendenza del Board rispetto a Telecom Italia.

53. Con riferimento al gruppo di impegni n. 8, i cui effetti ricadono sul procedimento sanzionatorio n. 4/07/DIR, le misure previste appaiono idonee a contrastare in radice il fenomeno dello svolgimento, da parte dei tecnici di rete, di attività di commercializzazione/vendita alla clientela, rimuovendone le conseguenze anticompetitive anche consentendo, al contempo, agli operatori, di concorrere, a parità di condizioni, sul mercato finale della vendita di servizi ADSL. Anche con riferimento agli altri procedimenti sanzionatori, inoltre, si rileva l'importanza di una adeguata attività formativa a favore del personale incaricato delle attività di natura commerciale, volta a chiarire la necessità di una volontà inequivoca e documentabile dell'utente ai fini della attivazione e disattivazione di un servizio di comunicazione elettronica.

54. Per quanto concerne il gruppo di impegni n. 9 si rileva che, al di là della riduzione dei casi di attivazione di servizi non richiesti, di cui alla contestazione n. 3/08/DIT, le misure proposte da Telecom Italia presentano rilevanti ricadute positive sotto il profilo della rimozione delle conseguenze anticompetitive dell'illecito, in quanto appaiono idonee a favorire la sostanziale parità di trattamento interna-esterna, superando la sostanza della contestazione n. 1/08/DIR.

55. Infine, in merito al gruppo di impegni n. 10, i cui effetti ricadono sui procedimenti sanzionatori nn. 2/08/DIR, 2/08/DIT e 7/08/DIT, si ritiene che l'effetto procompetitivo di tali misure, che già da sole varrebbero ad assicurare la definitività della cessazione della condotta contestata, può essere valutato positivamente alla luce di una lettura congiunta con il gruppo di impegni n. 7 (Organo di Vigilanza).

Anche con riferimento ai due gruppi di impegni precedenti si rileva, infatti, che la costituzione di tale Organo indipendente (specialmente nell'assetto che da ultimo lo stesso riceverà), non solo fornisce solide garanzie di effettività dei controlli sulla attuazione — anche in chiave sostanziale, e in aderenza ad una logica di risultato — degli Impegni, ma nel contempo avrebbe anche un più ampio effetto disincentivante per la società, in merito all'adozione di processi aziendali comunque non conformi alle disposizioni dell'Autorità.

Valutazioni conclusive.

56. L'Autorità ha avuto modo di rappresentare più volte alla Commissione europea la natura e le caratteristiche degli Impegni proposti da Telecom Italia. In tali occasioni è stato anche chiarito che gli Impegni sono previsti dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione di attuazione e non interferiscono in alcun modo col quadro normativo comunitario in materia di comunicazioni elettroniche.

57. L'Autorità, valutate anche le risultanze della consultazione pubblica e quanto discusso durante l'interlocuzione con gli Uffici della Commissione europea, ha ravvisato che – nonostante gli apprezzabili e significativi miglioramenti contenuti nella Nuova Proposta di Impegni e sopra richiamati – le misure proposte da Telecom Italia, così come modificate in data 29 ottobre 2008, non siano ancora sufficienti a garantire un miglioramento di portata strutturale davvero completo e decisivo nelle condizioni concorrenziali dei mercati dell'accesso da rete fissa e di quelli ad essi collegati.

58. In particolare, benché il complesso delle misure contenute negli Impegni, congiuntamente all'istituzione della divisione Open Access, forniscano risposta a numerose delle criticità evidenziate in fase di market test, l'Autorità ritiene che, affinché siano completamente garantite le finalità previste dalla legge n. 248/2006, articolo 14-*bis*, sia necessario che gli Impegni di Telecom Italia, aggiuntivamente: *i)* prevedano ulteriori misure in tema di trasparenza delle condizioni economiche dei servizi intermedi; *ii)* specifichino meglio le funzioni, la struttura e le modalità di funzionamento dell'Organo di Vigilanza; *iii)* garantiscano la massima apertura della rete di nuova generazione (NGN) e facilitino i processi di transizione verso di essa; *iv)* prevedano che Telecom Italia sottoponga al vaglio dell'Autorità qualsiasi revisione o modifica delle proprie attività o delle funzioni interne; *v)* prevedano l'adesione di Telecom Italia ad un organismo di risoluzione delle controversie nella fornitura di servizi di accesso e ad un comitato NGN che l'Autorità intende istituire ed – infine – *vi)* contengano misure atte a deflazionare il contenzioso con gli utenti.

V. LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA.

59. Alla luce delle valutazioni riportate nella sezione precedente l'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento in materia di impegni, con lettera del 27 novembre 2008, ha invitato Telecom Italia ad emendare – entro il termine di dieci giorni – la Proposta di Impegni, tenendo conto delle valutazioni e delle indicazioni di seguito richiamate.

i) *Trasparenza delle condizioni economiche dei servizi intermedi, transfer charge, contabilità separata di Open Access.*

60. Per garantire un'effettiva e completa parità di trattamento tra le divisioni interne di Telecom Italia e gli operatori alternativi è necessario che sia fornita una maggiore trasparenza delle condizioni economiche applicate da Open Access alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi, e che quindi Telecom Italia integri i contratti di servizio previsti dalla delibera n. 152/02/CONS con le condizioni economiche praticate alle proprie divisioni interne (cd. oneri di cessione interna). Nella medesima ottica ed al fine di assicurare un'equa ripartizione dei costi derivanti dal nuovo assetto divisionale (e dalla riorganizzazione dei sistemi informatici) fra Operatori e Telecom Italia stessa, è necessario che Telecom Italia predisponga e fornisca all'Autorità un sistema contabile separato per Open Access che permetta la verifica dell'equivalenza tra i transfer charge verso le proprie divisioni commerciali e le relative condizioni economiche praticate agli operatori alternativi.

ii) *Funzioni, struttura e modalità di funzionamento dell'Organo di Vigilanza sugli Impegni.*

61. È necessario che negli Impegni siano chiariti i poteri dell'Organo di Vigilanza in relazione alle prerogative dell'Autorità in materia di vigilanza, evidenziandone quindi gli aspetti di complementarità delle funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione degli impegni. Tale Organo, a tal fine, dovrà essere dotato di uno staff di supporto, e di un apposito budget, adeguati allo svolgimento dei propri compiti.

62. La proposta definitiva di Impegni dovrà contenere le Linee guida del regolamento sul funzionamento e sulle procedure dell'Organo di Vigilanza. Tali Linee guida, che saranno sottoposte al vaglio dell'Autorità, devono prevedere: *a)*una chiara definizione dei poteri e delle funzioni dell'Organo e delle sue distinte modalità di interazione con l'Azienda, gli operatori alternativi e l'Autorità; *b)* modalità e procedure circa l'invio contemporaneo delle segnalazioni all'Autorità ed al Consiglio di amministrazione di Telecom Italia; *c)* una preliminare descrizione dell'articolazione e delle competenze della struttura di supporto al Board, con indicazioni circa le modalità di reclutamento del personale ed eventuali cause di incompatibilità; *d)* l'illustrazione del carattere delle decisioni assunte e delle modalità di comunicazione delle stesse all'esterno; *e)*l'indicazione della periodicità delle riunioni dell'Organo e dei tempi di adeguamento dell'Azienda alle decisioni dell'Organo di vigilanza.

iii) *Reti di nuova generazione.*

63. In materia di reti di nuova generazione, gli Impegni – in sintonia con lo spirito della Draft Recommendation della Commissione europea sulle reti di accesso di nuova generazione e nell'ottica di garantire la realizzazione di una rete aperta – devono prevedere che Telecom Italia presenti un'Offerta per l'accesso e la condivisione delle c.d. infrastrutture passive, a condizioni vigilate dall'Autorità. Laddove ciò non sia possibile, o non sia economicamente percorribile, Telecom Italia dovrà prevedere modalità di accesso alternative.

64. Inoltre, gli Impegni devono essere estesi a tutti i servizi di rete wholesale – per i quali Telecom Italia sarà designata quale operatore SPM – che la stessa Telecom Italia renderà disponibili sulle proprie reti di accesso di

nuova generazione. Gli Impegni, inoltre, devono anticipare le Linee guida – sottoposte al vaglio dell'Autorità – per il processo di migrazione degli Operatori verso le reti di nuova generazione, con particolare attenzione al tema della co-locazione degli apparati nelle centrali di Telecom Italia.

iv) *I rapporti tra Open Access e gli Impegni.*

65. In virtù del ruolo cruciale rivestito da Open Access per il conseguimento degli obiettivi cui gli Impegni sono finalizzati, questi ultimi devono prevedere l'obbligo per Telecom Italia di sottoporre alla valutazione dell'Autorità qualsiasi revisione, modifica o riorganizzazione delle proprie attività o funzioni interne, ivi incluse Open Access e la funzione Wholesale. Relativamente alle modifiche sostanziali che abbiano un impatto rilevante sulla natura degli Impegni, Telecom Italia potrà effettuare tali modifiche unicamente a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità.

v) *Nuovi strumenti di governance: istituzione di un organismo equivalente all'OTA inglese e del Comitato NGN.*

66. Premesso che l'Autorità intende istituire un organismo incaricato di risolvere le controversie di carattere tecnico-operativo relative alla fornitura di servizi di accesso alla rete, sulla scorta dell'esperienza dell'Office of Telecommunications Adjudicator (OTA) in Gran Bretagna, è richiesto a Telecom Italia di impegnarsi ad aderirvi fin da ora. Premesso che l'Autorità intende istituire, sotto la propria presidenza, un Comitato NGN Italia aperto a tutti gli operatori del mercato delle telecomunicazioni, incaricato di individuare, affrontare e sottoporre all'Autorità questioni attinenti gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici, connessi al passaggio alle reti di nuova generazione, si richiede, anche in questo caso, che Telecom Italia si impegni ad aderire a tale Comitato.

vi) *Misure atte a deflazionare il contenzioso con gli utenti.*

67. Al fine di risolvere rapidamente l'elevato contenzioso con i consumatori, soprattutto in materia di servizi non richiesti e di bollette elevate a causa di servizi a sovrapprezzo, Telecom Italia dovrebbe semplificare le procedure attualmente in vigore, anche predisponendo – mediante le opportune modifiche di tipo organizzativo – uno sportello unico al quale possano rivolgersi gli utenti per i problemi sopra evidenziati.

VI. ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE AGLI IMPEGNI (PROPOSTA FINALE) E VALUTAZIONI FINALI DELL'AUTORITA'.

68. Con comunicazione del 5 dicembre 2008, Telecom Italia, in risposta alle richieste formulate dall'Autorità in data 27 novembre 2008, ha introdotto le ulteriori modifiche alla Nuova Proposta di Impegni di seguito sinteticamente descritte.

69. Al fine di soddisfare le richieste dell'Autorità in materia di trasparenza delle condizioni economiche dei servizi intermedi, Telecom Italia ha introdotto nella propria proposta un nuovo gruppo di impegni (n. 8), riguardante i "Contratti di servizio, e la "Contabilità". In sostanza, Telecom Italia si impegna a stipulare e comunicare all'Autorità, o fornire su richiesta, appositi contratti di servizio contenenti l'indicazione dei transfer charge, definiti sulla base di un modello che sarà predisposto da Telecom e sottoposto all'approvazione dell'Autorità entro 2 mesi dall'approvazione degli impegni. Inoltre, Telecom si impegna ad adottare, all'interno della contabilità regolatoria, un sistema di evidenza contabile separata relativa a Open Access, che sarà definita sulla base di un modello predisposto da Telecom e sottoposto all'approvazione dell'Autorità, entro 2 mesi dall'approvazione degli Impegni.

70. In relazione alle funzioni, alla struttura ed alle modalità di funzionamento dell'Organo di vigilanza, Telecom ha apportato alcune integrazioni al gruppo di Impegni n. 7. Nello specifico, è stato: *i)* chiarito l'ambito delle competenze dell'Organo di vigilanza; *ii)* specificato che l'istituzione dell'Organo e le valutazioni da esso espresse non interferiscono con l'esercizio dei poteri dell'Autorità ed, in particolare, con le prerogative in materia di vigilanza; *iii)* previsto espressamente che i componenti dell'Organo di vigilanza non avranno alcun potere di rappresentare Telecom o l'Autorità. Inoltre, in materia di risorse umane e materiali, gli impegni specificano che tale Organo sarà dotato di: un Segretario Generale, uno specifico "ufficio di vigilanza" e di un adeguato budget annuale. Infine, in merito al Regolamento dell'Organo di vigilanza gli impegni: *i)* specificano i poteri, le funzioni e le modalità di interazione dell'Organo con l'azienda, gli Operatori e l'Autorità; *ii)*contengono previsioni circa la contemporaneità dell'invio delle segnalazioni di violazione e delle relazioni trimestrali a Telecom ed all'Autorità; *iii)* dettagliano l'articolazione e le competenze dell'Ufficio di vigilanza; *iv)*precisano che l'istruttoria per la verifica di violazioni debba avvenire con decisione motivata; *v)* rimodulano la frequenza delle riunioni dell'Organo di vigilanza.

71. Con riferimento alle reti di nuova generazione, Telecom Italia ha introdotto nella Proposta un nuovo gruppo di Impegni (n. 9), che prevede: *i)* la pubblicazione di un'offerta, che va intesa come formulata da Open Access, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità, per l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive; *ii)* l'estensione degli impegni ai servizi intermedi di accesso forniti mediante reti di nuova generazione, per i quali l'Autorità abbia imposto a Telecom, in qualità di operatore SPM, un obbligo di fornitura a condizioni non discriminatorie; *iii)* l'introduzione di linee guida per il processo di migrazione degli Operatori verso le reti di nuova generazione.

72. Con riferimento ai rapporti tra Open Access e gli Impegni, Telecom ha introdotto nella Proposta alcuni nuovi impegni, che in sostanza prevedono di: *i)* comunicare preventivamente all'Autorità qualsiasi revisione, modifica e/o riorganizzazione delle proprie attività o funzioni interne, e di *ii)*effettuare le eventuali revisioni, modifiche e/o riorganizzazioni che abbiano un impatto ri-

levante sulla natura degli impegni soltanto a seguito dell'approvazione dell'Autorità.

73. Nella nuova Proposta, Telecom si impegna inoltre ad: *i)* aderire all'organismo incaricato di risolvere le controversie di carattere tecnico-operativo relative ai servizi di accesso alla rete, che l'Autorità ha dichiarato di voler istituire; *ii)* aderire al gruppo di lavoro multilaterale con funzioni consultive aperto alla partecipazione degli Operatori interessati, denominato "Comitato NGN Italia", che l'Autorità ha dichiarato di voler istituire e presiedere per analizzare questioni attinenti agli aspetti tecnici, organizzativi ed economici connessi al passaggio alle reti di nuova generazione.

74. Con riferimento alle misure atte a deflazionare il contenzioso con gli utenti, è stato introdotto nella Proposta un nuovo gruppo di Impegni (n. 14), con i quali Telecom si impegna a realizzare una gestione unitaria e omogenea del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa vigente, applicando un modello organizzativo analogo a quello seguito per la conciliazione paritetica di cui all'accordo quadro stipulato con le associazioni dei consumatori. Telecom si impegna poi ad introdurre appositi obiettivi nel sistema di premi e incentivi per il management della nuova struttura ed a comunicare all'Autorità uno specifico piano per la riduzione delle istanze pendenti e l'evasione di quelle nuove.

75. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità valuta che le integrazioni di Telecom Italia alla propria proposta di Impegni – comunicate in data 5 dicembre 2008 – soddisfino le richieste formulate dall'Autorità in data 27 novembre 2008, e che, pertanto, la proposta di Impegni sia idonea a migliorare in modo strutturale la concorrenzialità nei mercati interessati dagli Impegni, al di là degli effetti pro-concorrenziali dell'intervento regolamentare che rimane ovviamente nella esclusiva disponibilità dell'Autorità.

76. In tal senso, gli Impegni di Telecom Italia – che hanno natura essenzialmente comportamentale – devono essere intesi come complementari rispetto agli obblighi regolamentari vigenti, che restano ovviamente in vigore e continuano a produrre effetto sulle condizioni concorrenziali dei mercati. D'altro canto, l'Autorità esaminerà nell'ambito delle specifiche analisi di mercato la valenza concorrenziale dei suddetti impegni su ognuno dei mercati oggetto di analisi, al fine di decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica od alla revoca degli obblighi regolamentari.

Ritenuto, in conclusione, che gli impegni presentati da Telecom Italia in data 24 luglio 2008, così come successivamente modificati, e con particolare riferimento alla versione da ultimo sottoposta all'Autorità in data 5 dicembre 2008, risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni di concorrenza del settore attraverso idonee e stabili misure, nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive degli illeciti contestati nei procedimenti sanzionatori coinvolti;

Considerato che gli Impegni, come rappresentato anche alla Commissione europea, hanno carattere complementare rispetto agli obblighi regolamentari vigenti, la cui eventuale integrazione, modifica o revoca potrà avvenire – anche alla luce della valenza concorrenziale dei suddetti Impegni – unicamente all'esito delle analisi dei mercati interessati;

Ritenuto, pertanto, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla legge;

Ritenuto necessario sospendere ulteriormente i procedimenti sanzionatori interessati fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni, ai sensi dell'art. 12-*ter* del regolamento in materia di procedure sanzionatorie;

Ritenuto opportuno che i procedimenti di natura regolamentare sui quali ricadono gli effetti degli Impegni, attualmente sospesi, riprendano il proprio corso dall'adozione della presente delibera, essendo terminata l'attività di valutazione degli Impegni stessi;

Vista la Relazione finale sul procedimento istruttorio della Direzione Analisi di mercato, concorrenza e assetti esaminata dal Consiglio dell'Autorità nella sua riunione del 26 novembre 2008;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in data 24 luglio 2008, ed emendati in data 29 ottobre 2008 e 5 dicembre 2008, sono approvati e resi obbligatori per Telecom Italia S.p.A. nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante.

2. L'Autorità esaminerà con cadenza periodica l'implementazione degli Impegni e comunque entro 120 giorni dalla loro approvazione attraverso un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale.

3. I procedimenti di natura sanzionatoria di cui agli atti di contestazione n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 62/07/DIT, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT restano sospesi fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. I termini dei procedimenti di natura regolamentare di cui alle delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS riprendono il loro corso dall'adozione della presente delibera.

5. Telecom Italia S.p.A. dà esecuzione a quanto previsto dagli Impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato alla presente. I suddetti termini decorrono dal 1° gennaio 2009.

6. La mancata attuazione degli impegni è punita nelle forme e secondo le procedure di cui alla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS, ed alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS.

La presente delibera è notificata a Telecom Italia S.p.A. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 dicembre 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MANNONI

AVVERTENZA:

Il documento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, è consultabile sul sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni http://www.agcom.it/.

08A09990

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Eucreas» (vildagliptin + metformina cloridrato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 242/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Eucreas» (vildagliptin + metformina cloridrato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 14 novembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/425/001 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 10 compresse;

EU/1/07/425/002 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 30 compresse;

EU/1/07/425/003 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 60 compresse;

EU/1/07/425/004 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 compresse;

EU/1/07/425/005 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 compresse;

EU/1/07/425/006 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 compresse;

EU/1/07/425/007 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 10 compresse;

EU/1/07/425/008 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 30 compresse;

EU/1/07/425/009 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 60 compresse;

EU/1/07/425/010 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 compresse;

EU/1/07/425/011 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 compresse;

EU/1/07/425/012 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 compresse;

EU/1/07/425/013 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 (2x60) compresse;

EU/1/07/425/014 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 (3x60) compresse;

EU/1/07/425/015 50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 (6x60) compresse;

EU/1/07/425/016 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 (2x60) compresse;

EU/1/07/425/017 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 (3x60) compresse;

EU/1/07/425/018 50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 (6x60) compresse.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 10/11 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale «Eucreas» (vildagliptin + metformina cloridrato) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale EUCREAS (vildagliptin + metformina cloridrato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni e numeri di A.I.C.:

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 10 compresse - n. 038252019/E (in base 10) 14HCHM (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 30 compresse - n. 038252021/E (in base 10) 14HCHP (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 60 compresse - n. 038252033/E (in base 10) 14HCJ1 (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 compresse - n. 038252045/E (in base 10) 14HCJF (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 compresse - n. 038252058/E (in base 10) 14HCJU (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 compresse - n. 038252060/E (in base 10) 14HCJW (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 10 compresse - n. 038252072/E (in base 10) 14HCK8 (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 30 compresse - n. 038252084/E (in base 10) 14HCKN (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 60 compresse - n. 038252096/E (in base 10) 14HCL0 (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 compresse - n. 038252108/E (in base 10) 14HCLD (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 compresse - n. 038252110/E (in base 10) 14HCLG (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 compresse - n. 038252122/E (in base 10) 14HCLU (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 (2×60) compresse - n. 038252134/E (in base 10) 14HCM6 (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 (3×60) compresse - n. 038252146/E (in base 10) 14HCML (in base 32);

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 (6×60) compresse - n. 038252159/E (in base 10) 14HCMZ (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 120 (2×60) compresse - n. 038252161/E (in base 10) 14HCN1 (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 180 (3×60) compresse - n. 038252173/E (in base 10) 14HCNF (in base 32);

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 360 (6×60) compresse - n. 038252185/E (in base 10) 14HCNT (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di pazienti con diabete mellito di tipo 2 che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con la somministrazione delle dosi massime tollerate della sola metformina orale o che sono già in terapia con una associazione di vildagliptin e metformina somministrate in compresse separate.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Eucreas» (vildagliptin + metformina cloridrato) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezioni e numeri di A.I.C.:

50 mg/850 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 60 compresse - n. 038252033/E (in base 10) 14HCJ1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 49,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 81,70 euro;

50 mg/1000 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/AL) 60 compresse - n. 038252096/E (in base 10) 14HCL0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 49,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 81,70 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eucreas» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione del medicinale «Eucreas» è soggetta a diagnosi e piano Terapeutico (PT ed è inserita nell'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

In particolare la prescrizione ai fini della rimborsabilità avviene esclusivamente da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del SSN o convenzionate con il SSN, sulla base di una scheda di arruolamento del paziente e di uno specifico e strutturato piano terapeutico su modello AIFA della durata di 3 mesi; il rinnovo del piano terapeutico è obbligatorio e coincide temporalmente con la compilazione della scheda informatica di follow-up per il monitoraggio da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del SSN o convenzionate secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggiofarmaci.agenziafarmaco.it

La definizione e il rinnovo del piano terapeutico, della scheda di arruolamento e di follow-up da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del SSN o convenzionate costituiscono adempimento ai fini dell'accesso alla rimborsabilità.

In ogni caso la classificazione A/RR - PT-PHT non pregiudica e non esclude la prescrizione e la distribuzione diretta da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del SSN o convenzionate.

Art. 5.

Monitoraggio d'uso

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 del documento sulla innovatività approvato dalla CTS in data 10 luglio 2007, viene assicurata la conduzione di un monitoraggio d'uso per verificare nella normale pratica clinica il profilo di efficacia, di tollerabilità e di sicurezza del medicinale, sulla base delle schede informatiche di follow-up, che devono essere compilate per ciascun paziente arruolato a 3-6-9-12 mesi dalle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del SSN o convenzionate con il SSN, secondo le modalità indicate sul sito http://antidiabetici.agenziafarmaco.it

Il monitoraggio d'uso è a carico della Azienda che ha accesso ai rapporti periodici.

Per il monitoraggio dei consumi del medicinale «Eucreas» l'AIFA si avvale anche dei dati del sistema della Targatura e dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), al fine di verificare l'impatto e la coerenza dei dati di esposizione e di consumo con le decisioni della CTS.

La CTS si avvale dei risultati del monitoraggio d'uso per una verifica delle condizioni di rimborsabilità approvate.

Art. 6.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09986

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 novembre 2008.

Costituzione dell'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario governativo per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che la predetta ordinanza n. 3711 del 31 ottobre 2008 prevede che il Commissario si avvalga, per l'espletamento delle attività necessarie al superamento dell'emergenza, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Vista la legge regionale n. 15 del 29 ottobre 2008 «Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008» che ha approvato uno stanziamento, integrativo di quello previsto dallo Stato per le medesime finalità, per la realizzazione degli interventi individuati dalla legge stessa per il superamento dell'emergenza;

Ravvisata la necessità di istituire l'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008» per lo svolgimento delle attività commissariali e per garantire l'indispensabile raccordo con le attività previste dalla citata legge regionale, dotandolo delle necessarie risorse di personale, strutturali e logistiche;

Ordina:

Art. 1.

1. Presso la direzione generale della Presidenza «Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna» è istituito l'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, per lo svolgimento delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e per il necessario coordinamento di dette attività con quelle previste dalla legge regionale n. 15 del 29 ottobre 2008, in raccordo con le altre strutture regionali interessate.

2. Tutte le strutture dell'Amministrazione regionale sono tenute a fornire supporto di personale, logistico, strumentale ed operativo per l'attivazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Commissario governativo per l'alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008.

3. Il direttore generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna provvederà, ai sensi del predetto comma 2, all'individuazione del personale regionale che presterà servizio, anche a tempo parziale presso l'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, da incaricarsi con successiva ordinanza commissariale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 25 novembre 2008

Il Commissario governativo: SORU

08A09974

ORDINANZA 11 dicembre 2008.

Individuazione dei comuni danneggiati dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 22 ottobre 2008. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottòbre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista la legge regionale n. 15 del 29 ottobre 2008 recante "Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008" che ha autorizzato, tra l'altro, uno specifico stanziamento ad integrazione dei finanziamenti disposti dallo Stato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la delibera della giunta regionale n. 61/1 del 6 novembre 2008 che, in attuazione della predetta legge regionale n. 15/08, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici tecnici dell'assessorato dei lavori pubblici, e della difesa dell'ambiente nei giorni successivi all'evento, ha, tra l'altro, individuato i sottoelencati comuni:

Assemini;

Cagliari;

Capoterra;

Elmas;

Monserrato;

Quartu S. Elena;

Quartucciu;

Selargius;

Sestu.

Atteso che ai fini dell'adozione delle iniziative commissariali necessarie per il superamento dell'emergenza, si rende necessario provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza n. 3711/08, all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi;

Atteso che il comune di Capoterra è già stato individuato con ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 10 novembre 2008, in relazione all'assoluta urgenza di assicurare prioritariamente un aiuto alle famiglie del centro maggiormente colpito dall'evento alluvionale del 22 ottobre 2008, come anche indicato dalla giunta regionale con la delibera sopra richiamata;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione dei restanti comuni colpiti dall'evento calamitoso del 22 ottobre 2008, in conformità alla predetta DGR 61/1 del 6 novembre 2008;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, art. 1, comma 2, sono individuati i seguenti comuni danneggiati dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 22 ottobre 2008:

Assemini;

Cagliari;

Capoterra (già individuato con ordinanza commissariale n. 1 del 10 novembre 2008);

Elmas;

Monserrato;

Quartu S. Elena;

Quartucciu;

Selargius;

Sestu.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 dicembre 2008

Il Commissario delegato: SORU

08A09963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Eco Certificazioni Spa», in Faenza.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 2 dicembre 2008, all'organismo «Eco Certificazioni Spa», con sede legale in via Mengolina, 33 - Faenza (Ravenna), è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo Al - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La Eco Certificazioni S.p.a. è altresì autorizzato:

a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A09968

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Rina Spa», in Genova.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 2 dicembre 2008, all'organismo «Rina Spa», con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Rina S.p.a. è altresì autorizzato:

a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A09969

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Sidel Spa», in Bologna.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 2 dicembre 2008, all'Organismo «Sidel Spa», con sede legale in via Larga, 34/2 – Bologna, è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art.10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A09970

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 2 dicembre 2008, all'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede legale in via Rossini, 2 – Bellaria (Rimini), è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo Al - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Istituto Giordano S.p.a. è altresì autorizzato:

a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A09971

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «DNV Modulo Uno S.c.a.r.l.», in Agrate Brianza.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 2 dicembre 2008, all'organismo «DNV Modulo Uno S.c.a.r.l.», con sede legale in viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (Milano), è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo DNV Modulo Uno S.c.a.r.l. è altresì autorizzato:

a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A09972

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Sidelmed S.p.a.», in Mercato S. Severino.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 2 dicembre 2008, all'organismo «Sidelmed S.p.a.», con sede legale in via II Demanio, 1 Piazza del Galdo - Mercato S. Severino (Salerno), è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo Al - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Sidelmed S.p.a. è altresì autorizzato:

a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A09973

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Brnenskè Pivo» o «Starobrnenskè» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 310/25 del 5 dicembre 2008, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento CE 510/2006 del Consiglio, rela-

tivo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Urad prumyslového vlastnictvì - Cecoslovacchia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Birre - «Brnenskè Pivo» o «Starobrnenskè».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A09960

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ammino Spray»

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ammino Spray», A.I.C. n. 100112, di cui è titolare l'impresa Ceva Vetem s.p.a., con sede in via Colleoni, 15, Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 09032600158, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09958

REGIONE CALABRIA

Avviso relativo all'addizionale regionale IRPEF

Con l'art. 52 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008, è stato abrogato l'art. 25 della legge regionale n. 9 dell' 11 maggio 2007 che stabiliva aliquote differenziate dell'addizionale regionale IRPEF. Pertanto, sui redditi prodotti nell'anno 2008 soggetti a IRPEF, si applica l'aliquota unica del 1,4%, già prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30. Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale dell'anno 2008, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). *Omissis*. Art. 52 (misure urgenti di ripianamento dei disavanzi del SSR per l'anno 2007) 1. L'art. 25 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è abrogato e non produce effetti sui redditi prodotti nell'anno 2008. *Omissis*.

08A09961

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-302) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.